Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° ROMA - Lunedì, 4 settembre 1933 - ANNO XI **Numero 205**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 29 luglio 1933, n. **1096.**
Modificazioni al R. decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per la esecuzione del testo unico 16 luglio 1905, n. 646, sul credito fondiario . . . . Pag. 3937

REGIO DECRETO 6 luglio 1933, n. **1097.**
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore degli Angeli, con casa madre in Faicchio . . Pag. 3938

REGIO DECRETO 30 marzo 1933, n. **1098.**
Determinazione del numero dei membri effettivi delle Fabbricerie di alcune Chiese parrocchiali della Diocesi di Cremona. Pag. 3938

REGIO DECRETO 30 marzo 1933, n. **1099.**
Determinazione del numero dei membri effettivi delle Fabbricerie di alcune Chiese parrocchiali della Diocesi di Milano. Pag. 3938

REGIO DECRETO-LEGGE 13 agosto 1933, n. **1100.**
Costituzione presso il Ministero delle corporazioni di un « Comitato dell'azoto » . . . . Pag. 3938

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1933.
Riduzione del saggio normale dello sconto dal 4 per cento al 3,50 per cento . . . . Pag. 3939

REGIO DECRETO 4 agosto 1933.
Nomina di alcuni membri del Consiglio nazionale delle corporazioni . . . . Pag. 3939

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 3940

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 3942
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 3943

CONCORSI

Ministero delle finanze: Concorso pel conferimento di n. 69 assegni vitalizi nella Cassa sovvenzioni per gli impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione e per le loro famiglie . . . . Pag. 3944

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 29 luglio 1933, n. **1096.**
Modificazioni al R. decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per la esecuzione del testo unico 16 luglio 1905, n. 646, sul credito fondiario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 14 e 88 del R. decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge (testo unico) 16 luglio 1905, n. 646, sul credito fondiario, e delle leggi 22 dicembre 1905, n. 592, e 22 dicembre 1907, n. 794;

Visto il R. decreto 27 settembre 1929, n. 1663;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La facoltà di creare cartelle per serie distinte in ciascun saggio d'interesse, prevista per il solo Istituto italiano di credito fondiario dall'art. 88 del R. decreto 5 maggio 1910, n. 472, è estesa a tutti gli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 335, foglio 149. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 luglio 1933, n. **1097**.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore degli Angeli, con casa madre in Faicchio.

N. 1097. R. decreto 6 luglio 1933, col quale sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore degli Angeli, con casa madre in Faicchio, ed è autorizzato il trasferimento allo stesso dei beni immobili già in suo possesso da tempo anteriore al Concordato ed attualmente al nome di terzi intestatari.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 30 marzo 1933, n. **1098**.
Determinazione del numero dei membri effettivi delle Fabbricerie di alcune Chiese parrocchiali della Diocesi di Cremona.

N. 1098. R. decreto 30 marzo 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene determinato in cinque il numero dei membri effettivi delle Fabbricerie delle seguenti Chiese parrocchiali della Diocesi di Cremona:

1. Chiesa parrocchiale di S. Agata in Cremona;
2. Chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Giorgio in Cremona;
3. Chiesa parrocchiale di S. Vittore in Calcio;
4. Chiesa parrocchiale di S. Stefano in Casalmaggiore;
5. Chiesa parrocchiale dei SS. Giacomo e Filippo in Castelleone;
6. Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Soncino;
7. Chiesa parrocchiale di S. Giacomo, in S. Giacomo, comune di Soncino;
8. Chiesa parrocchiale di S. Siro in Soresina.

Viene altresì determinato in tre il numero dei membri effettivi delle attuali Fabbricerie delle altre Chiese parrocchiali della diocesi di Cremona, fatta eccezione per le Fabbricerie della Chiesa cattedrale di S. Maria Assunta in Cremona, della Prepositurale di S. Maria e Zenone in Cassano d'Adda e delle parrocchiali di S. Maria, S. Sigismondo e S. Alberto in Rivolta d'Adda.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 30 marzo 1933, n. **1099**.
Determinazione del numero dei membri effettivi delle Fabbricerie di alcune Chiese parrocchiali della Diocesi di Milano.

N. 1099. R. decreto 30 marzo 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene determinato in tre il numero dei membri effettivi di ciascuna delle attuali Fabbricerie delle Chiese parrocchiali della Diocesi di Milano, in provincia di Como, restando escluse le Fabbricerie delle Chiese parrocchiali di S. Stefano P. in Appiano Gentile, di S. Giovanni Battista in Asso, di S. Lorenzo in Ballabio Inferiore, di Santa Maria Assunta in Ballabio Superiore, di S. Vito in Barzanò, di S. Nicolò in Lecco, di S. Ambrogio in Merate, per le quali è stato già provveduto alla determinazione del numero dei membri effettivi con R. decreto 28 luglio 1932.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO-LEGGE 13 agosto 1933, n. **1100**.
Costituzione presso il Ministero delle corporazioni di un « Comitato dell'azoto ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di regolare l'approvvigionamento e la distribuzione dei prodotti azotati e di adottare gli occorrenti provvedimenti;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituito presso il Ministero delle corporazioni un Comitato dell'azoto.

Art. 2.

Il Comitato ha per iscopo:
1° accertare periodicamente il fabbisogno di prodotti azotati da parte del consumo nazionale;
2° determinare periodicamente le disponibilità dei prodotti azotati nazionali;
3° regolare l'importazione di prodotti azotati esteri concedendo autorizzazioni di importazione e anche affidando, sotto il proprio controllo, a società commerciali o ad enti, operazioni di acquisto e di vendita dei prodotti medesimi a condizioni che il Comitato stesso determinerà;
4° autorizzare l'istituzione di depositi di prodotti azotati esteri nel Regno;

5° adottare le altre eventuali misure che si rendono necessarie per assicurare all'agricoltura e all'industria nazionale l'approvvigionamento dei prodotti azotati.

Art. 3.

Sono chiamati a far parte del Comitato:

un delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un delegato del Ministero delle finanze;

un delegato del Ministero delle corporazioni;

un delegato del Comitato di mobilitazione civile;

un delegato della Confederazione nazionale fascista dell'industria italiana, scelto fra i produttori italiani di prodotti azotati sintetici;

un delegato della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori;

un delegato della Confederazione nazionale fascista del commercio;

un delegato della Società anonima fertilizzanti naturali « Italia »;

un delegato dell'Istituto nazionale per l'esportazione.

La Presidenza sarà affidata al Sottosegretario di Stato alle corporazioni designato nel decreto di costituzione del Comitato stesso.

Le deliberazioni del Comitato sulle materie indicate ai nn. 3, 4 e 5 del precedente art. 2, divengono esecutive quando siano approvate con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 4.

Il Comitato stabilirà le norme per il funzionamento interno. Esso provvederà a nominare nel proprio seno una Commissione esecutiva.

Art. 5.

I produttori nazionali di prodotti azotati dovranno, per ciascun periodo fissato dal Comitato, dichiarare i quantitativi dei prodotti stessi che essi si impegnano a mettere a disposizione del consumo, e precisare tutti i dati che saranno loro richiesti relativamente a tale impegno.

Art. 6.

Su proposta del Comitato, il Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, può disporre indagini ed ispezioni ai fini di accertare:

a) la rispondenza tra l'entità dell'impegno di cui all'art. 5 e l'effettiva preparazione dei singoli produttori e darvi regolare esecuzione;

b) l'esatta osservanza delle disposizioni da esso emanate per ciò che concerne l'importazione e la distribuzione al consumo.

Art. 7.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato presenterà al Ministro per le corporazioni e al Ministro per le finanze la relazione sulla propria attività.

Art. 8.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 336, foglio 8. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1933.

Riduzione del saggio normale dello sconto dal 4 per cento al 3,50 per cento.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 28 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con il R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il decreto Ministeriale del 7 gennaio 1933;

Sentita la Banca d'Italia;

Determina:

A decorrere dal 4 settembre corrente la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è ridotta dal 4 per cento al 3,50 per cento e l'interesse sulle anticipazioni è ridotto dal 5 per cento al 4 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 1° settembre 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(5706)

REGIO DECRETO 4 agosto 1933.

Nomina di alcuni membri del Consiglio nazionale delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 aprile 1930 col quale furono nominati i membri del Consiglio nazionale delle corporazioni per il triennio 1930-1933;

Visto il R. decreto 22 giugno 1933 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 1933, n. 166, col quale sono stati nominati per il triennio 1933-36 membri del predetto Consiglio designati dalle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, nonchè dal Ministro per gli affari esteri, dal Ministro per le corporazioni, e dal Segretario del Partito nazionale fascista;

Ritenuto che occorre provvedere anche per lo stesso triennio 1933-36 alla nomina dei membri del suindicato Consiglio designati dall'Ente nazionale fascista della cooperazione;

Vista la tabella contenente la composizione delle Sezioni del Consiglio nazionale delle corporazioni, allegata alla legge 20 marzo 1930, n. 206;

Viste le designazioni dell'Ente nazionale fascista della cooperazione fatte ai sensi del 1° comma dell'art. 8 della legge 20 marzo 1930, n. 206;
Visti il 2° ed il 5° comma degli articoli 8 e 9 della predetta legge;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati membri del Consiglio nazionale delle corporazioni per il triennio 21 aprile 1933-20 aprile 1936 i sottoindicati rappresentanti dell'Ente nazionale fascista della cooperazione:

Per la Sezione dell'industria e dell'artigianato
sottosezione dell'industria:
Console Giovanni Dall'Orto
Rag. Carlo Maccecchini

Per la Sezione del commercio:
On. Tommaso Bisi
Rag. Arnaldo Galliani

Per la Sezione dell'agricoltura:
Dott. Rosario Labadessa
Dott. Augusto Risi

Per la Sezione dei trasporti marittimi ed aerei
a) sottosezione trasporti marittimi:
Prof. avv. Roberto Scheggi
b) sottosezione trasporti aerei:
On. Alessandro Alessandrini

Per la Sezione dei trasporti terrestri e navigazione interna:
Avv. Piero Pieri.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 4 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1933 - Anno XI
Registro n. 2 Corporazioni, foglio 155 — MACULAN.

(5701)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50/10 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomazic Antonio del fu Antonio e della fu Kodele Maria, nato a Vipacco il 19 ottobre 1863 e residente a Vipacco è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Uguale restituzione è disposta per la moglie Tomazic Maria del fu Giovanni Sirca, nata a Podicrai il 10 maggio 1871.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5584)

N. 50/12 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Tomazic ved. Giovanna nata Bizjak del fu Stefano e della fu Ferjancic Giovanna, nata a Gradischie il 28 aprile 1867 e residente a Gradischie, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Uguale restituzione è disposta per il figlio Tomazic Francesco del fu Francesco nato a Trieste il 7 luglio 1901.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5585)

N. 50/13 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Tomazic ved. Giuseppina nata Gigoj del fu Gregorio e fu Kossovel Rosa, nata a Cernizza il 31 luglio 1888 e residente a Verpogliano, è restituito, a

tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi figli, nati a Verpogliano: Raffaele, il 5 febbraio 1915; Giuseppe, il 27 ottobre 1920; Francesco, il 18 maggio 1922; Luigi, il 4 ottobre 1923; Vita, il 22 dicembre 1925; Miroslao, il 18 maggio 1927.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5586)

N. 50/14 T.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomazic Antonio del fu Stefano e della fu Cešnik Franceca nato a Sanabor il 13 febbraio 1893 e residente a Verpogliano è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Uguale restituzione è disposta per la moglie Tomazic Maria di Francesco Ferjancic nata a Verpogliano l'11 agosto 1897, e per i figli nati a Verpogliano: Agostino, il 1° settembre 1924; Maria, l'11 maggio 1926; Massimiliano, il 20 febbraio 1928; Giovanni, il 10 febbraio 1930.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5587)

N. 50/15 T.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomazic Matteo del fu Andrea e della fu Lavrencic Maria, nato a Verpogliano il 22 settembre 1880 e residente a Verpogliano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Uguale restituzione è disposta per la moglie Tomazic Giovanna del fu Andrea Zenovic nata a Verpogliano il 20 maggio 1877.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5588)

N. 50-16 T.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomazio Francesco di Francesco e di Zegec Maria nato a Verpogliano il 28 agosto 1891 e residente a Verpogliano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Tomazic Francesca fu Francesco Trcelj, nata a Ersel il 7 novembre 1895, moglie;

Tomazic Ida, nata a Verpogliano il 24 aprile 1919, figlia;

Tomazic Francesco, nato a Verpogliano il 14 gennaio 1921, figlio;

Tomazic Giovanni, nato a Verpogliano il 26 febbraio 1923, figlio;

Tomazic Francesca, nata a Verpogliano il 4 aprile 1925, figlia;

Tomazic Bernarda, nata a Verpogliano il 15 gennaio 1928, figlia;

Tomazic Antonio, nato a Verpogliano il 20 febbraio 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5589)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 5)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5%	417158	300 —	Boffredo Antonio-Giuseppe fu Giorgio, dom. a Roccaforte Mondovì (Cuneo); con usuf. vital. a *Rastella* Maria fu Giuseppe moglie di Blengino Andrea, dom. come sopra.	Intestata come contro; con usufrutto vital. a *Rastelli* Maria fu Giuseppe, moglie ecc. come contro.
»	425319	250 —	Manassero Bartolomeo fu Antonio dom. a Torino; con usuf. vital. a Ravera *Anna detta Annetta* fu Giovanni, ved di *Galliziotti* Giovanni, dom. a Torino.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Ravera *Marianna-Paola* fu Giovanni, ved. *Galliziotti o Gallizziotti* Giovanni, dom. a Torino.
3,50 %	274625	350 —	Taverna Apollonia fu Pietro, moglie di Montanari cav. *Lorenzo*, dom. a Girgenti.	Taverna Apollonia fu Pietro, moglie di Montanari *Luigi-Lorenzo*, dom. a Girgenti.
4ª serie 6ª serie 9ª serie Buoni Tesoro novennali	1039 269 72	Cap. 50.900 — » 10.000 — » 5.000 —	Giomo Marco fu *Luigi*, minore sotto la p. p. della madre Querci Iolanda di Riccardo ved. Giomo.	Giomo Marco fu *Carlo*, minore ecc. come contro.
3,50 %	175136	483 —	*Aratta* Maria Rosa fu Michele moglie di Morello *Colombo* dom. a Rapallo (Genova).	*Arata* Maria detta Maria-Rosa fu Michele moglie di *Michele-Domenico-Colombo*, dom. come contro.
Cons. 5 %	68636	6.525 —	Coppellotti Francesco fu Alessandro interdetto sotto la tutela della moglie *Pagnonzini Maria* di Giovanni, dom. a Brescia.	Coppellotti Francesco fu Alessandro interdetto sotto la tutela della moglie *Pagnoncini Anna-Maria* di Giovanni, dom. a Brescia.
3,50 % Cons. 5 % »	233092 104427 119046	105 — 330 — 275 —	Leone Chiarina fu Giovanni, moglie di Ercole Orighetti fu Giuseppe, dom. a Cerano (Novara) nella prima rendita ed a Galliate (Novara) nella seconda e terza rendita. Le due ultime sono vincolate.	Leone Chiarina fu Giovanni, moglie di *Antonio-Ercole* Orighetti fu Giuseppe ecc. come contro.
3,50 %	669771	147 —	Terruzzi Isabella fu *Mario* minore sotto la p. p. della madre Boracchi Luigia di Giovanni ved. di Terruzzi *Mario*, dom. a Monza (Milano).	Terruzzi Isabella fu *Ambrogio-Mario* minore sotto la p .p. della madre Boracchi Luigia di Giovanni, ved. di Terruzzi *Ambrogio-Mario*, dom. come contro.
Cons. 5 %	344975	1.540 —	Salvato Giuseppe, Luigi, Maria, moglie di Romano Giuseppe, Ersilia, nubile, Francesco, Rosaria, Alfonso e Guido fu Giovanni, gli ultimi quattro minori di cui i primi tre sotto la tutela di Gambardella Errico fu Giuseppe, e l'ultimo sotto la p. p. della madre Frallicciardi Adelina fu Nicola, ved. Salvato, tutti quali eredi indivisi del padre, dom. a Napoli; con usuf. vital. congiuntamente e cumulativamente a Salvato o Salvati Tommaso e *Concetta* fu Francesco, dom. a Napoli.	Intestata come contro; con usuf. vital. congiuntamente e cumulativamente a Salvato o Salvati Tommaso e *Maria-Concetta* fu Francesco, dom. a Napoli.
3,50 % »	538920 660242	343 — 21 —	Gimelli *Luigi-Gerolamo* fu Giuseppe, dom. in S. Margherita Ligure (Genova); con usuf. vital. ad Arata Maria di Matteo, moglie di Gimelli *Luigi-Gerolamo*, dom. a Rapallo.	Gimelli *Gerolamo-Carlo-Luigi* ecc. come contro; con usuf. vital. ad Arata Maria di Matteo, moglie di Gimelli *Gerolamo-Carlo Luigi*, dom. a Rapallo.
Con. 5 %	379573	715 —	Visocchi *Teresa* fu Filippo, moglie di Visocchi Fortunato, dom. a Roma, vincolata.	Visocchi *Panfilia-Teresa-Maria-Giuseppina* fu Filippantonio, dom. a Roma, vincolata.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	758981	371 —	Guastaldi *Rosa* fu Pietro, moglie di Buffa Alberto, dom. a Torino, vincolata.	Gastaldi *Maria-Crocifissa-Giovanna-Luigia-Rosa-Giuseppa-Carolina* fu Pietro, moglie ecc. come contro vincolate.
»	793289	980 —	Gastaldi *Rosa o Rosetta* fu Pietro, moglie ecc., come la precedente, vincolata.	
Cons. 5 %	100833	300 - 280 —	Intestate come le due precedenti, vincolate.	Intestate come le precedenti, vincolate.
Prestito Naz. 5 %	29346	70 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
1ª serie 3ª serie 4ª serie Buoni Tesoro novennali	305 9 1	Cap. 10.000 — » 20.005 — » 1.000 —	Guastalla *Enrico* fu Aronne, vincolati.	Guastalla *Giacobbe-Enrico* fu Aronne, vincolati.
3,50 %	270630	70 —	Barale Domenico fu Matteo, dom. a Piobesi Torinese (Torino), ipotecata.	Barale *Michele-Domenico* fu Matteo, dom. come contro, ipotecata.
»	557785	133 —	Tedesco Vittoria di Nicola, moglie di *Petruccelli* Francesco, dom. a Moliterno (Potenza), vincolata.	Tedesco Vittoria di Nicola, moglie di *Petrocelli* Francesco, dom. come contro, vincolata.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 agosto 1933 - Anno XI.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4315)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 185.

Media dei cambi e delle rendite

del 1° settembre 1933 – Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	13.35
Inghilterra (Sterlina)	60.55
Francia (Franco)	74.49
Svizzera (Franco)	367.45
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.67
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	13 —
Cecoslovacchia (Corona)	56.75
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.72
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.567
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.05
Olanda (Fiorino)	7.70
Polonia (Zloty)	213 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160 —
Svezia (Corona)	3.15
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	79.475
Id. 3,50 % (1902)	78.175
Id. 3 % lordo	55.575
Consolidato 5 %	88 —
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.95
Id. id. id. 1940	102.725
Id. id. id. 1941	102.675
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.10

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Concorso pel conferimento di n. 69 assegni vitalizi nella Cassa sovvenzioni per gli impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione e per le loro famiglie.

E' aperto il concorso per il conferimento di n. 69 assegni vitalizi sulla Cassa sovvenzioni, con decorrenza dal 1° gennaio 1934, A. XII.

Possono partecipare al detto concorso le seguenti categorie di persone, qualora ad esse non sia stato già liquidato, nè spetti l'assegno vitalizio a carico dell'Opera di previdenza:

a) impiegati civili dello Stato usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione;

b) vedove senza pensione, di impiegati civili dello Stato, che alla cessazione dal servizio del marito contino un biennio di matrimonio, se il matrimonio fu contratto dopo che il marito aveva compiuto il 50° anno di età, eccetto che esista prole, anche se postuma;

c) figli d'impiegati civili dello Stato, che siano orfani di ambo i genitori senza pensione (figli minorenni, orfani ed orfane maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali e figlie nubili maggiorenni che abbiano compiuto il 40° anno di età); purchè il matrimonio dello autore non sia avvenuto dopo l'abbandono del servizio attivo e purchè non sia tuttora in vita la matrigna;

d) genitori di impiegati civili dello Stato.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni suddetti il personale ferroviario e le loro famiglie - per i quali esiste altro istituto.

Le domande devono essere presentate non oltre il giorno 31 ottobre 1933, A. XII, alla Direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, via Goito 4, Roma. Detto termine è improrogabile, e quindi le domande non presentate entro il detto **termine** o non completamente documentate entro il termine stesso **non saranno prese** in considerazione.

Le domande devono indicare il preciso domicilio dell'aspirante ed essere corredate dai seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita;

2° certificato governatoriale o podestarile, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti:

a) la situazione di famiglia dell'aspirante o la situazione della famiglia paterna, quando si tratti di orfani (di ciascun membro della famiglia dovranno indicarsi la professione e la condizione economica);

b) se l'aspirante sia, o meno, titolare di rivendita di generi di privativa e se goda assegno fisso a carico di enti pubblici;

3° certificato di cittadinanza italiana dell'aspirante, e, se del caso, del dante causa o dei danti causa (casi di vedove, orfani, genitori);

4° stato di servizio dell'impiegato.

Occorre inoltre:

per gli ex impiegati: *a*) il decreto di cessazione dal servizio; *b*) una dichiarazione della competente Amministrazione, dalla quale risultino i motivi del provvedimento, qualora questi non siano indicati nel decreto; *c*) il decreto o un certificato della Corte dei conti, relativo all'eventuale conferimento della indennità per una volta tanto;

per le vedove: *a*) l'estratto dell'atto di matrimonio; *b*) l'estratto dell'atto di morte del marito; *c*) il certificato di conservata vedovanza; *d*) il decreto o un certificato della Corte dei conti, relativo alla concessione della indennità; *e*) certificato municipale di notorietà, comprovante non essere stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa dell'aspirante; *f*) gli estratti degli atti di nascita di tutti i figli minorenni;

per gli orfani: *a*) l'estratto dell'atto di matrimonio dei genitori; *b*) l'estratto dell'atto di morte del padre; *c*) l'estratto dell'atto di morte della madre; *d*) se donne, il certificato di stato libero; *e*) il decreto o i decreti con cui la Corte dei conti abbia liquidato l'indennità o la pensione all'aspirante o all'uno o all'altro dei genitori; oppure un certificato della Corte stessa contenente tali attestazioni;

inoltre per gli orfani minorenni anche il verbale di nomina del tutore; e per gli inabili pure un certificato del medico comunale, debitamente autenticato, da cui risulti per quale malattia o difetto fisico o mentale l'aspirante sia permanentemente inabile a proficuo lavoro;

per i genitori: *a*) l'estratto dell'atto di matrimonio; *b*) l'estratto dell'atto di nascita e di quello di morte dell'iscritto; *c*) il decreto o un certificato della Corte dei conti, relativo alla liquidazione della pensione o della indennità a favore dell'impiegato o eventualmente a favore della vedova; *d*) un certificato del medico comunale, debitamente autenticato, da cui risulti per quale malattia o difetto il richiedente sia inabile al lavoro.

I documenti da esibire sono sottoposti alle disposizioni vigenti in tema di legalizzazione e (tranne gli estratti degli atti di nascita, di matrimonio, e di morte, i decreti, gli stati di servizio) debbono essere di data posteriore alla pubblicazione del presente bando di concorso.

Istanza e documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'ultimo comma dell'art. 68 del Testo unico, approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619.

Roma, 1° settembre 1933 - Anno XI

Il direttore generale: VITI.

(5705)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.